

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE****D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** Presidente

Domenico **GUZZI** Consigliere

Ida **CONTINO** Consigliere

Luisa **de PETRIS** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **58872** del Registro di Segreteria, proposto dal sig.:

-OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F.: OMISSIS),

elettivamente domiciliato in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n.

16, presso e nello studio legale dell'Avv. Paolo Bonaiuti, con sede

in Roma, alla Via Riccardo Grazioli Lante n. 16, che lo rappresenta,

assiste e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Susanna

Chiabotto, giusta delega in calce all'atto d'appello depositato in data

11 giugno 2021 (i predetti difensori hanno dichiarato di poter

ricevere le comunicazioni di rito ai seguenti indirizzi pec:

paolobonaiuti@ordineavvoicatiroma.org;

|  |                                                                                |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | SENT. 110/2024                                                                 |  |
|  | susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org; nonché indicato il                    |  |
|  | seguente – comune- indirizzo di fax: 06.37.00.620) - <b>appellante;</b>        |  |
|  | <b>contro</b>                                                                  |  |
|  | - <b>MINISTERO DELLA DIFESA</b> , in persona del Ministro della Difesa         |  |
|  | in carica <i>pro-tempore</i> , domiciliato in ragione del suo ufficio in Roma, |  |
|  | al Viale dell'Esercito n. 186– rappresentato e difeso <i>ex lege</i> presso    |  |
|  | l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, alla Via dei              |  |
|  | Portoghesi n. 12 - <b>appellato;</b>                                           |  |
|  | <b>avverso</b>                                                                 |  |
|  | -la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la             |  |
|  | Regione Calabria, n. 82/2020, depositata il 5 marzo 2020, non                  |  |
|  | notificata;                                                                    |  |
|  | <b>Visto</b> l'atto d'appello;                                                 |  |
|  | <b>Esaminati</b> tutti gli atti e i documenti di causa;                        |  |
|  | <b>Uditi</b> , alla pubblica udienza del 16 aprile 2024, celebrata con         |  |
|  | l'assistenza del Segretario, dott.ssa Alessandra Carcani: il                   |  |
|  | Magistrato relatore Cons. Nicola Ruggiero, l'Avv. Massimo Silvestri,           |  |
|  | su delega degli Avv.ti Paolo Bonaiuti e Susanna Chiabotto, per                 |  |
|  | l'appellante OMISSIS, nonché la dott.ssa Maria Luisa Margherita                |  |
|  | Guttuso per il Ministero della Difesa;                                         |  |
|  | Ritenuto in                                                                    |  |
|  | <b>FATTO</b>                                                                   |  |
|  | <b>1.</b> Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione   |  |
|  | Calabria, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso                 |  |
|  | proposto dal sig. OMISSIS, già militare di leva dell'Esercito italiano,        |  |
|  | 2                                                                              |  |

|  |                                                                              |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | SENT. 110/2024                                                               |  |
|  | incorporato il 12 febbraio 1978 e congedato dal 4 luglio 1979, dopo          |  |
|  | diversi periodi di ricovero presso Ospedali militari e di                    |  |
|  | convalescenza.                                                               |  |
|  | Il ricorso aveva ad oggetto l'impugnativa della nota del Ministero           |  |
|  | della Difesa prot. n. 97282 del 1° agosto 2017, prevedente il                |  |
|  | rigetto, per tardività ex art. 169 D.P.R. n. 1092/73, della richiesta        |  |
|  | di "sollecito" (in realtà, prima istanza) di riconoscimento della            |  |
|  | dipendenza da causa di servizio delle lamentate infermità ( <i>"frattura</i> |  |
|  | <i>epifisi distale V metatarso sx"</i> e <i>"turbe nevrotiche - da</i>       |  |
|  | <i>ricontrollare"</i> ), al fine di ottenere la pensione privilegiata.       |  |
|  | Il medesimo ricorso era finalizzato ad ottenere:                             |  |
|  | -la declaratoria di ammissibilità della domanda;                             |  |
|  | -il riconoscimento della pensione privilegiata vitalizia, quanto meno        |  |
|  | di 7^ctg;                                                                    |  |
|  | -in subordine, l'espletamento di CTU medico-legale.                          |  |
|  | Nondimeno, il I giudice, con la decisione gravata, ha ritenuto               |  |
|  | corretto l'impugnato provvedimento di rigetto, per intervenuta               |  |
|  | decadenza ex art. 169 D.P.R. n. 1092/73.                                     |  |
|  | A tal riguardo, ha rimarcato che:                                            |  |
|  | -il ricorrente è cessato dal servizio in data 4 luglio 1979 (per fine        |  |
|  | ferma e non per infermità dipendente da servizio);                           |  |
|  | -la domanda per l'accertamento della dipendenza da causa di                  |  |
|  | servizio delle lamentate infermità (e per l'ottenimento della                |  |
|  | pensione privilegiata) è stata presentata il 27 gennaio 2015, ben            |  |
|  | oltre, dunque, il quinquennio dal congedo;                                   |  |
|  |                                                                              |  |
|  | 3                                                                            |  |

-non vi sarebbe agli atti alcuna valutazione – ancorché negativa –

degli organi sanitari militari circa la riconducibilità delle infermità

lamentate a fatti di servizio;

-le predette infermità non sarebbero rientrate tra quelle (ferite,

lesioni, infermità dovute a cause morbifiche), per le quali il R.D. n.

1024/28 prevede l'iniziativa d'ufficio dell'Amministrazione, ai fini

dell'accertamento della dipendenza;

-il ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova circa la

riconducibilità a fatto di servizio dell'evento traumatico lamentato,

nemmeno sotto il profilo del cd infortunio *in itinere*, avendo anzi

dichiarato, in sede di anamnesi riportata nella cartella clinica

dell'O.M. di Roma, redatta all'atto del ricovero del 30 agosto 1978,

di aver subito, il 16 di quel mese ed al rientro da una licenza breve,

un trauma, da caduta accidentale, del piede;

-non risulta agli atti alcuna relazione del Comandante del Corpo in

ordine all'incidente occorso al militare, il quale avrebbe omesso di

chiederne l'accertamento sotto il profilo della dipendenza, con la

prescritta procedura medico-legale, sia all'atto del ricovero che

entro il quinquennio successivo al congedo.

**2.** Avverso la sentenza n. 82/2020, il sig. OMISSIS ha interposto

appello con atto notificato il 26 maggio 2021 e depositato l'11

giugno 2021, con il patrocinio degli Avv.ti Paolo Bonaiuti e Susanna

Chiabotto.

Con il predetto atto, l'appellante ha eccepito la violazione ed errata

applicazione dell'art. 169 D.P.R. n. 1092/73, nonché la sussistenza

di una motivazione apparente e perplessa.

Nello specifico, ha sostenuto che l'infermità "*frattura epifisi distale*

*V metatarso sx*" rientrerebbe tra i "*traumi*" per i quali la normativa

di settore imporrebbe l'attivazione d'ufficio da parte

dell'Amministrazione, ai fini dell'accertamento della dipendenza.

Il I giudice avrebbe errato, valorizzando la circostanza della natura

accidentale della caduta e dunque non riconducibile a causa di

servizio, finendo per alterare, secondo l'appellante, l'*iter* delineato

dalla disciplina di settore (prevedente prima la verifica della

tempestività della domanda e poi l'accertamento della dipendenza).

D'altro canto, la stessa Amministrazione, nella propria memoria

difensiva, non avrebbe contestato che l'infermità traumatica era

avvenuta in servizio, con la conseguenza che il I giudice avrebbe

dovuto astenersi dal verificare la circostanza, per non incorrere

nella violazione del principio dispositivo.

Nessuna contestazione circa la riconducibilità a servizio sarebbe

stata mossa dall'Amministrazione neppure per l'infermità "*turbe*

*nevrotiche*".

La medesima Amministrazione non avrebbe poi speso, nella propria

memoria di costituzione, alcun argomento circa l'impossibilità per il

ricorrente di avvalersi della sospensione del termine decadenziale.

L'appellante ha, dunque, sostenuto che l'assenza di una relazione

del Comandante del Corpo risulterebbe perfettamente compatibile

con la procedibilità d'ufficio dell'infermità traumatica (a fronte della

quale si assisterebbe, se del caso, ad una omissione d'atti d'ufficio

non esplicitata), nonché spiegabile con il fatto che la caduta non sarebbe stata percepita, nell'immediato, nella sua effettiva consistenza e gravità.

Ha aggiunto che la motivazione della decisione gravata desterebbe perplessità laddove, dopo aver evidenziato l'intervenuta denuncia in sede di convalescenza delle infermità, avrebbe poi contraddittoriamente rimarcato la mancata richiesta di accertamento delle stesse all'atto del congedo (e nel quinquennio successivo).

In ogni caso, secondo l'appellante, risulterebbe dirimente il mancato esame/valutazione della relazione peritale di parte, la quale conclude, con osservazioni medico-legali (definite) solide:

-per l'eziopatogenesi in senso causale e/o concausale -  
aggravamento tra il servizio reso e quanto occorso all'ex militare di leva, stante la natura violenta e traumatica della lesione al piede;  
-quanto all'infermità psichica, per la trascuratezza diagnostica e terapeutica dei sanitari militari nei confronti del OMISSIS, il quale avrebbe subito un enorme trauma psichico a seguito dell'uccisione di un commilitone, da parte di altro commilitone, durante un episodio di probabile "nonnismo".

Infine, le critiche del sig. OMISSIS si sono appuntate sulla circostanza per cui la decisione gravata ha evidenziato il completamento del servizio per fine ferma e non già per le infermità qui in rilievo.

A tal riguardo, ha sottolineato che il congedo sarebbe avvenuto

perfettamente nei termini previsti, costituendo le certificazioni inerenti i ricoveri ospedalieri e le licenze di convalescenza elementi utili ed idonei con i quali sarebbe stato deciso di considerare il concesso periodo di convalescenza/riposo medico domiciliare/ricovero ospedaliero utile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, con parere confermato dall'Amministrazione centrale.

Ha aggiunto che, essendo quel periodo superiore al limite di legge (140 gg a fronte dei 15 previsti dall'art. 24, comma 8, legge n. 958/1986, applicabile *ratione temporis*) ed essendo lo stesso stato considerato utile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, le relative infermità sarebbero state preventivamente riconosciute come dipendenti da causa di servizio.

Ha, infine, richiamato la circostanza, emergente dal foglio matricolare, dell'invio del militare (a seguito di dimissione dall'O.M. di Catanzaro in data 13 marzo 1979) "*in congedo illimitato senza assegni in attesa di congedo ai sensi dell'art. 26 delle norme unificate per la concessione delle licenze*".

Tale circostanza non sarebbe stata debitamente valutata in uno alle evidenze della cartella clinica dell'O.M. di Catanzaro del 13 marzo 1979 "*..laddove si coglie un P.M.L. di gg. 90 che non è, però, acquisito agli atti*" (così, pag. 16 del gravame).

In definitiva, non avendo alterato la fruizione continuativa delle licenze/riposo medico domiciliare/ricovero ospedaliero il periodo di fine ferma (per causa non riconducibile al servizio), sarebbe

risultata necessaria l'acquisizione *ex officio*, ai fini del raggiungimento della verità storica (sussistenza di un accertamento, allo stato degli atti, anche negativo, circa la dipendenza).

In conclusione, l'appellante ha chiesto l'accoglimento del gravame, con riconoscimento dell'ammissibilità della domanda e, per l'effetto, la rimessione degli atti al I giudice ovvero, in via gradata, l'accoglimento della domanda formulata in prime cure.

**3.** Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con articolata memoria pervenuta il 30 ottobre 2023.

Con la predetta memoria, l'Amministrazione ha affermato la correttezza della decisione gravata, per aver rilevato l'assenza, nei documenti relativi ai ricoveri subiti dall'appellante in costanza di servizio, di un accertamento, anche negativo, sulla dipendenza.

Sul punto, ha sottolineato che, alla stregua della consolidata giurisprudenza contabile, non sarebbe sufficiente ad escludere l'applicabilità dell'art. 169 D.P.R. n. 1092/73, il semplice accertamento diagnostico dell'infermità invalidante ai fini terapeutici o di carriera.

Risulterebbe, per contro, necessaria una verifica amministrativa dell'infermità stessa, completa di esplicito giudizio medico legale (sia pure negativo), espresso al termine di un subprocedimento di accertamento, durante il quale siano stati acquisiti tutti gli elementi ritenuti necessari per giudicare se l'infermità in esame sia stata o meno causata dal servizio.

Tutto ciò mancherebbe nel caso di specie, in quanto l'appellante non avrebbe fornito alcuna prova circa la riconducibilità dell'evento traumatico a fatto di servizio, né indicato le circostanze e le modalità dell'incidente occorsogli.

Al contempo, non risulterebbe agli atti alcuna relazione del Comandante del reparto di appartenenza in ordine all'incidente occorso al militare.

L'avversata sentenza si baserebbe su un supporto probatorio linearmente delibato e collocato in un congruo contesto motivazionale, in grado di chiarire la *ratio decidendi* seguita nel giudizio, anche alla luce della valorizzazione della circostanza, dichiarata dal militare, della natura accidentale della caduta.

L'Amministrazione ha aggiunto che alcuna valenza presuntiva potrebbe attribuirsi alla circostanza per cui i periodi di licenza per convalescenza non sarebbero stati scontati alla fine della ferma.

L'interpretazione, letterale e sistematica, della normativa di riferimento non consentirebbe, infatti, di ritenere la predetta circostanza come sostitutiva del sub-procedimento finalizzato all'acquisizione di tutti gli elementi necessari per l'accertamento della dipendenza.

Ciò a maggior ragione in quanto l'appellante si sarebbe limitato a richiamare le licenze fruite ed i ricoveri patiti in servizio, i quali non dimostrerebbero alcunché in ordine alla dipendenza.

Nella fattispecie all'esame, inoltre, non ricorrerebbe una ipotesi di infermità richiedenti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, R.D. n.

1024/1928, l'attivazione d'ufficio dell'Amministrazione, ai fini dell'accertamento della dipendenza, non potendo tale obbligo discendere dal solo fatto del ricovero ovvero dell'accertamento della malattia e della degenza ospedaliera presso strutture sanitarie militari durante il periodo di servizio.

Sul punto, il Ministero della Difesa ha eccepito che l'appello proposto vorrebbe surrettiziamente reintrodurre, in maniera inammissibile in questa sede di appello, la pretesa sollevata in prime cure circa la mancata osservanza dei termini decadenziali per la domanda di accertamento del nesso eziologico suddetto, (pretesa) già esaminata dal primo giudice con iter logico-giuridico (definito) coerente ed approfondito.

Infine, risulterebbe inconferente, ai fini dell'esclusione della decadenza dal diritto a pensione, il richiamo alla computabilità della fruita licenza di convalescenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, in quanto l'art. 24, commi 8, 9 e 10, legge n. 958/1986, non rivestirebbe rilevanza alcuna quale presunzione circa la sussistenza del nesso eziologico tra le infermità ed il servizio.

In definitiva, non ricorrendo nel caso di specie una ipotesi di cessazione per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio, sarebbe risulta necessaria la presentazione di apposita domanda ex art. 167, comma 2, D.P.R. n. 1092/1973.

In conclusione, il Ministero appellato ha chiesto il rigetto del gravame, con condanna alle spese dell'appellante.

In via gradata, ha reiterato l'eccezione di prescrizione dei ratei

pensionistici.

**4.** Alla pubblica udienza del 16 aprile 2024, l'Avv. Massimo Silvestri, su delega degli Avv.ti Paolo Bonaiuti e Susanna Chiabotto, per l'appellante OMISSIS, e la dott.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso, per il Ministero della Difesa, hanno ribadito la richiesta di accoglimento delle proprie, rispettive posizioni, concludendo come in atti.

Il giudizio è passato, dunque, in decisione.

Considerato in

### **DIRITTO**

**1.** Il presente appello va rigettato, per infondatezza dei relativi motivi.

Sul punto, deve sicuramente escludersi la dedotta ricorrenza, nella fattispecie all'esame, di una ipotesi di motivazione apparente e/o perplessa.

Tale vizio, alla stregua della consolidata giurisprudenza contabile, si traduce nella radicale assenza della stessa, ovvero nella formulazione di argomentazioni non idonee a rivelare la *ratio decidendi*, o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, perplesse ed obiettivamente incomprensibili, consentendone allora il sindacato in appello, anche in presenza di motivazione vertente su questioni di fatto o medico-legali (*in terminis*, tra le tante più recenti, Corte conti, Sez. II App., n. 14/2024, n.399/2023, n.162/2023, n.309/2022, n. 425/2021, n.262/2020; Sez. App. Sicilia, n. 42/2023, n.43/2023; Sez. III App., n.532/2023,

n.217/2023; Sez. I App.n.283/2023, n.190/2023).

Ed invero, la motivazione della decisione gravata sussiste e risulta

chiaramente (e congruamente, per quanto si dirà in seguito)

formulata con riferimento ai profili, di assoluto rilievo, della:

-cessazione del servizio per fine ferma e non già per infermità

riconosciuta dipendente da causa di servizio;

-tardività della presentazione dell'istanza di accertamento della

dipendenza;

-assenza, agli atti di causa, di accertamenti – ancorché negativi- da

parte di organi sanitari circa la dipendenza;

-non riconducibilità delle lamentate infermità a quelle che

impongono, alla stregua della normativa di riferimento, l'attivazione

d'ufficio da parte dell'Amministrazione.

-mancanza agli atti di relazione del Comandante del Corpo in ordine

all'incidente occorso al militare.

Risulta allora immediatamente intellegibile il percorso logico-

argomentativo seguito dal I giudice.

Sotto questo punto di vista, si appalesa del tutto irrilevante il

mancato riferimento in sentenza alla relazione peritale di parte.

Allo stesso modo, risulta palesemente insussistente la dedotta

violazione/errata applicazione dell'art. 169 D.P.R. n. 1092/1973,

avendo il I giudice fatto corretta applicazione delle regole e principi

che governano la materia, come puntualmente ricostruiti dalla

giurisprudenza.

Nello specifico, l'art. 167 D.P.R. n. 1092/1973 statuisce che: "I/

*trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.*

*In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”.*

Il successivo art. 169, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 1092/1973 prevede che: *“La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte”.*

Le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza. n. 8/QM/2001 del 5 dicembre 2001, hanno affermato che *“...non si verifica la decadenza di cui all'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 in ipotesi di intervenuta constatazione, ancorché negativa ed anche con la formula allo stato degli atti, sulla dipendenza di una malattia da causa di servizio effettuata da organi pubblici tecnici medico-legali in sede di valutazione della malattia a fini incidenti sul rapporto di impiego o di servizio”.*

La consolidata giurisprudenza della Corte dei conti ha, poi, statuito che, per non incorrere nella decadenza di cui si tratta, è necessaria non soltanto la constatazione diagnostica dell'infermità invalidante entro il quinquennio, bensì anche l'accertamento (pur se negativo) della sua dipendenza dal servizio (tra le tante, Corte dei conti, Sez. II App., n. 526/2022 e n. 77/2020, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Orbene, nel caso di specie, come puntualmente rilevato dal I giudice (e dal Ministero della Difesa nella memoria di costituzione nel presente giudizio), il sig. OMISSIS, cessato dal servizio non per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio (vedasi foglio matricolare e caratteristico presente agli atti di causa), ha presentato la domanda di accertamento della dipendenza (e di concessione della pensione privilegiata) solo in data 27 gennaio 2015, ovvero ben oltre il quinquennio dalla cessazione dal servizio, avvenuta il 4 luglio 1979 (per la precisione, circa 36 anni dopo).

Nel contempo, da alcuno degli atti di causa (ad iniziare da quelli relativi ai ricoveri ospedalieri intervenuti in costanza di servizio) emerge che vi sia stata una valutazione medico-legale (anche negativa), da parte di organi pubblici tecnici medico-legali, sulla dipendenza da causa di servizio delle lamentate infermità.

Né può condividersi l'impostazione difensiva, alla cui stregua il I giudice, anche alla luce della fruizione continuativa di periodi di licenza/riposo medico domiciliare/ricovero ospedaliero (non alterante il periodo di fine ferma), avrebbe dovuto attivarsi d'ufficio per acquisire documentazione utile ai fini del raggiungimento della verità storica (sussistenza di un accertamento di tal fatta sulla dipendenza).

Ciò in quanto incombe sull'interessato *"l'onere della prova ex art. 2697 c.c.- dal quale possa emergere l'avvenuto accertamento del nesso di dipendenza tra l'infermità e il servizio"* (così testualmente, la già richiamata Sez. II App., n. 77/2020).

Allo stesso modo, come ben rimarcato dalla Sezione territoriale, le infermità lamentate (*"frattura epifisi distale V metatarso sx"* e *"turbe nevrotiche- da ricontrollare"*) non rientrano tra quelle che impongono l'iniziativa d'ufficio da parte dell'Amministrazione, ai fini dell'accertamento della relativa dipendenza.

Nello specifico, l'art. 3 del R.D. n. 1024 del 15 aprile 1928 prevede che:

*"Le autorità predette procederanno d'ufficio quando risulti loro che un proprio dipendente abbia riportato ferite o lesioni per certa o presunta ragione di servizio, od abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche (non escluse le endemiche, contagiose ed epidemico-infettive) e dette ferite, lesioni od infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa d'inabilità"* (comma 2);

*"Nel caso di morte si procederà d'ufficio quando essa sia avvenuta in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato; in tutti gli altri casi si procederà a domanda scritta degli aventi causa"* (comma 3).

Ed invero, ribadito che il sig. OMISSIS è cessato dal servizio per fine ferma e non già per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, va osservato, quanto all'infermità psichica, che la natura della stessa non consente di inquadrarla tra le *"ferite o lesioni per certa o presunta ragione di servizio"* ovvero tra le *"infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche (non escluse le endemiche, contagiose ed epidemico-infettive)"*,

richieste dalla norma.

Allo stesso modo, per l'infermità traumatica (così come per quella psichica), è mancata ogni necessaria dimostrazione della riconducibilità della stessa a "*certa o presunta ragione di servizio*", (dimostrazione) che avrebbe dovuto essere fornita dall'appellante, trattandosi di circostanza volta a superare, da parte dello stesso, la regola generale che pone a carico dell'interessato l'onere di richiedere l'accertamento della dipendenza da causa di servizio (e, dunque, a fondare la pretesa attorea ex art. 2697 c.c.).

In particolare, il sig. OMISSIS ha dichiarato, in sede di anamnesi contenuta nella cartella clinica dell'O.M. di Roma, relativa al ricovero del 30 agosto 1978, di aver subito, il 16 agosto 1978 ed al rientro da una licenza breve, "*trauma da caduta accidentale del piede..*", ma non ha in alcun modo specificato e dimostrato (nemmeno in questa sede) le circostanze di luogo e tempo dell'infortunio occorsogli, non consentendo di coglierne la riconducibilità a fatto di servizio, nemmeno sotto il profilo del cd infortunio *in itinere*.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Ministero della Difesa, già nella memoria di costituzione nel giudizio di I grado, aveva contestato la predetta riconducibilità, avendo chiaramente affermato, tra l'altro, che <<*Risulta, nel caso di specie, come le modalità di accadimento dell'asserito infortunio occorso al ricorrente, causa della "Frattura epifisi distale V metatarso piede sx" si sia verificato rientrando da una licenza*

*breve, regolarmente autorizzata dal proprio Ente di appartenenza, non possa evidentemente ricondursi de plano ad attività di servizio, non risultando peraltro compilato il Modello "C" previsto dalla normativa nell'ipotesi di constatazione di lesione traumatica durante il servizio >> (così, pag. 4 della memoria del 24 febbraio 2020).*

Infine, non può trovare spazio l'argomentazione difensiva, alla cui stregua, essendo il concesso periodo complessivo di convalida/riposo medico domiciliare/ricovero ospedaliero (pari a 140 gg, ben superiore ai 15 gg previsti dalla legge) stato considerato utile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, le relative infermità sarebbero state preventivamente riconosciute come dipendenti da causa di servizio.

Tale presunzione troverebbe fondamento nell'art. 24, comma 8, legge n. 958/1986 (applicabile *ratione temporis*), il quale statuisce che *"il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalida per malattie od infermità non dovute a causa di servizio, non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, tranne i primi quindici giorni complessivi"*.

Nondimeno, la giurisprudenza contabile ha già escluso, con riferimento alla valenza della predetta disposizione, che al mero riconoscimento della computabilità, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, del periodo di convalida di cui si è detto, possa annettersi valore presuntivo della dipendenza da causa di servizio delle relative infermità, non potendo tale ipotesi essere considerata

|  |                                                                        |  |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|
|  | SENT. 110/2024                                                         |  |
|  | alla stregua di un'avvenuta constatazione in servizio dell'infermità,  |  |
|  | con accertamento della dipendenza da causa di servizio (in termini,    |  |
|  | Sez. I App., n. 318/2020).                                             |  |
|  | <b>2.</b> In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente  |  |
|  | appello va rigettato, con conseguente, integrale conferma della        |  |
|  | decisione gravata.                                                     |  |
|  | Il rigetto comporta la condanna, ai sensi dell'art. 31, comma 1,       |  |
|  | c.g.c., dell'appellante OMISSIS al pagamento delle spese di difesa     |  |
|  | in favore del Ministero della Difesa, quantificate forfettariamente in |  |
|  | euro 1.000,00 (mille/00).                                              |  |
|  | Nulla per le spese del presente grado di giudizio, attesa la gratuità  |  |
|  | delle controversie previdenziali.                                      |  |
|  | <b>P.Q.M.</b>                                                          |  |
|  | la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale           |  |
|  | d'appello, definitivamente pronunciando:                               |  |
|  | - <b>RIGETTA</b> l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la |  |
|  | sentenza impugnata;                                                    |  |
|  | - <b>CONDANNA</b> l'appellante OMISSIS al pagamento delle spese di     |  |
|  | difesa in favore del Ministero della Difesa, quantificate              |  |
|  | forfettariamente in euro 1.000,00 (mille/00).                          |  |
|  | Nulla per le spese del presente grado di giudizio.                     |  |
|  | Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di        |  |
|  | rito.                                                                  |  |
|  | Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile    |  |
|  | 2024.                                                                  |  |
|  | 18                                                                     |  |

|  |                                                                          |                             |
|--|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | SENT. 110/2024                                                           |                             |
|  | IL Consigliere ESTENSORE                                                 | IL PRESIDENTE               |
|  | (dott. Nicola RUGGIERO)                                                  | (dott.ssa Daniela ACANFORA) |
|  | Firmato digitalmente                                                     | Firmato digitalmente        |
|  |                                                                          |                             |
|  | Depositata in Segreteria il 07 MAGGIO 2024                               |                             |
|  | Per la Dirigente                                                         |                             |
|  | (dott.ssa Luciana Troccoli)                                              |                             |
|  | Firmato digitalmente                                                     |                             |
|  | Il Funzionario Amministrativo                                            |                             |
|  | Dr.ssa Alessandra Carcani                                                |                             |
|  |                                                                          |                             |
|  |                                                                          |                             |
|  | <b>D E C R E T O</b>                                                     |                             |
|  | Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del |                             |
|  | decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della     |                             |
|  | Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private,      |                             |
|  | l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.          |                             |
|  | Il Presidente                                                            |                             |
|  | (dott.ssa Daniela Acanfora)                                              |                             |
|  | F.to digitalmente                                                        |                             |
|  |                                                                          |                             |
|  | Depositato in Segreteria il 07 MAGGIO 2024                               |                             |
|  | Per la Dirigente                                                         |                             |
|  | (dott.ssa Luciana Troccoli)                                              |                             |
|  | Firmato digitalmente                                                     |                             |
|  |                                                                          |                             |

